



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2013 (25.09)  
(OR. en)**

**12902/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0285 (COD)**

---

**CODEC 1871  
PECHE 338  
PE 377**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 9-12 settembre 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per la pesca ha presentato tre emendamenti alla proposta di regolamento. Non sono stati presentati altri emendamenti.

#### **II. VOTAZIONE**

Nella votazione in plenaria del 10 settembre 2013 (senza discussione preliminare in Aula), il Parlamento ha adottato i tre emendamenti proposti dalla commissione per la pesca.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

**Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0591),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0332/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0259/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2187/2005

Articolo 26 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta **una decisione** di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione;

#### *Emendamento*

5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta **un atto** di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione;

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2187/2005

Articolo 29 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito per un periodo **indeterminato**.

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito **alla Commissione** per un periodo **di tre anni a decorrere da ...\***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

---

**\* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2187/2005

Articolo 31 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) è inserito l'articolo seguente:*

*"Articolo 31 bis*

*Valutazione generale e revisione*

*Entro ...\*, la Commissione esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento per garantirne la conformità con il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla politica comune della pesca<sup>1</sup>.*

---

*\* GU: Si prega di inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../2013 [relativo alla politica comune della pesca].*

*<sup>1</sup> G U L ... ."*